Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO AMMINISTRATIVO & APPALTI PUBBLICI

La tempestività delle riserve nell'andamento anomalo dei lavori

L'individuazione del dies a quo tra percezione obiettiva del danno e oneri di cooperazione della stazione appaltante nell'ordinanza n. 5964/2026.

GM Giovanni Ercole Moscarini Diritto Amministrativo & Appalti Pubblici 13 Maggio 2026

Lettura 15 min

ABSTRACT (ITALIANO)

La questione della tempestività delle riserve nell'andamento anomalo dei lavori rappresenta uno snodo cruciale nell'esecuzione degli appalti pubblici, in cui l'esigenza di certezza contabile per la stazione appaltante deve bilanciarsi con l'effettiva percepibilità del danno da parte dell'appaltatore. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5964/2026 interviene sul tema dei fatti ad effetti continuativi, superando automatismi formali (come la mera consegna parziale delle aree) per ancorare il dies a quo dell'onere decadenziale al momento in cui l'impresa acquisisce una percezione obiettiva e completa dell'insorgenza del fatto lesivo. L'analisi, muovendo dal quadro sistematico e dalla tensione con la buona fede contrattuale, ricostruisce il riparto degli oneri di cooperazione interistituzionale, la dicotomia probatoria tra sospensione illegittima e andamento anomalo ai fini della liquidazione delle spese generali, e la compatibilità strutturale tra l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e la concorrente pretesa risarcitoria.

ABSTRACT (ENGLISH)

The issue of the timely registration of reservations during the abnormal progress of public works represents a crucial juncture in contract execution, where the contracting authority's need for accounting certainty must be balanced with the contractor's actual ability to perceive the damage. Order No. 5964/2026 of the Supreme Court of Cassation addresses the issue of continuous events, overcoming formal automatisms (such as the mere partial delivery of the site) to anchor the starting point of the forfeiture period to the moment the company acquires an objective and complete perception of the harmful event. The analysis, starting from the systematic framework and the tension with contractual good faith, reconstructs the allocation of inter-institutional cooperation duties, the evidential dichotomy between unlawful suspension and abnormal progress for the liquidation of general expenses, and the structural compatibility between the plea of non-performance under Article 1460 of the Italian Civil Code and the concurrent claim for damages.

INTRODUZIONE

La funzione dell'istituto delle riserve e il principio di certezza contabile

L'inquadramento dogmatico dell'istituto in esame, nel prisma della contrattualistica pubblica, postula una preliminare ricognizione della sua peculiare duplice funzione ordinamentale. Da un lato, il meccanismo si atteggia a presidio ineludibile del principio di **certezza contabile**, permettendo alla pubblica amministrazione committente di monitorare in tempo reale le ricadute finanziarie di ogni potenziale patologia dell'appalto. Dall'altro lato, esso costituisce il veicolo

formale attraverso il quale l'esecutore fa valere le proprie **pretese di natura indennitaria** o risarcitoria, a fronte di sopravvenienze tecniche o condotte anomale della controparte.

Tale tensione strutturale tra l'obbligo di pronta attivazione e l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio del sinallagma negoziale trova il suo momento di massima criticità proprio laddove si discuta della **tempestività delle riserve nell'andamento anomalo** dei lavori. L'imposizione di termini decadenziali stringenti, pur rispondendo a superiori istanze di controllo della spesa pubblica, è chiamata a misurarsi costantemente con i corollari generali in materia di **buona fede contrattuale** e di leale collaborazione, onde scongiurare il pericolo che l'irrigidimento formalistico si traduca in una ingiustificata compromissione dei diritti patrimoniali dell'appaltatore.

In tale orizzonte interpretativo, il rigoroso rispetto delle forme prescritte dal legislatore non può prescindere da una valutazione concreta circa l'effettiva esigibilità della condotta richiesta all'impresa. Ne consegue che l'attivazione dell'**onere di iscrizione** postula, quale suo ineludibile presupposto logico e fattuale, la **piena intelligibilità del pregiudizio** patito, elemento che funge da essenziale cerniera tra l'astratta previsione normativa e la concreta dinamica del cantiere.

L'evoluzione dogmatica dei fatti a effetti continuativi

L'indagine sulla natura giuridica degli eventi lesivi nell'esecuzione dell'opera conduce alla fondamentale distinzione tra i fatti istantanei e i cosiddetti **fatti a effetti continuativi**. Secondo l'inquadramento sistematico consolidato, tale categoria si caratterizza per una persistente attività dannosa che impedisce una cristallizzazione immediata del pregiudizio economico. In questa prospettiva, la riserva non può esaurire la propria funzione in un'unica iscrizione statica, ma deve essere interpretata come uno strumento dinamico, capace di accogliere l'**evoluzione progressiva** del costo di cantiere.

Tale ricostruzione impone di riconsiderare il rigore dei termini decadenziali alla luce della realtà operativa. Se, infatti, la *ratio* dell'istituto è informata alla trasparenza contabile, essa non può spingersi fino a imporre all'appaltatore un onere di **quantificazione ipotetica** o meramente presuntiva. La difficoltà insita nell'andamento anomalo risiede proprio nello sfasamento temporale tra la percezione dell'anomalia e la reale dimensione del danno. Ne deriva che l'ordinamento, ispirato a criteri di ragionevolezza, deve graduare l'onere di iscrizione in ragione dell'effettiva **possibilità di determinazione** del *quantum* risarcitorio.

Si giunge così a definire il perimetro entro cui opera il principio di tempestività. Il passaggio dalla fase dogmatica a quella applicativa richiede un'attenta analisi della condotta delle parti, in cui il **dovere di cooperazione** della stazione appaltante emerge come contrappeso necessario all'onere di diligenza dell'impresa. Resta inteso che tale equilibrio rappresenta il fondamento logico su cui si innesta la successiva valutazione giurisprudenziale, la quale trova nella pronuncia in commento una sintesi di particolare pregio interpretativo per l'intero **settore degli appalti** pubblici.

IL CASO E L'ITER PROCESSUALE

La fattispecie: il ritardo nel coordinamento con l'ente ferroviario

La ricostruzione della vicenda fattuale sottoposta allo scrutinio di legittimità definito con l'ordinanza n. 5964/2026 impone di muovere, in via preliminare, dalle coordinate ordinamentali che presiedono all'equilibrio del contratto di appalto pubblico. Il dovere di cooperazione della stazione appaltante, invero, non si esaurisce nella mera messa a disposizione materiale delle aree, ma si estende necessariamente alla tempestiva rimozione di tutti quegli ostacoli amministrativi o infrastrutturali imputabili a soggetti terzi, affinché l'esecutore possa utilmente operare secondo l'originario cronoprogramma.

Nel caso di specie, la complessa controversia trae origine proprio dalla patologia di tale snodo collaborativo, nell'ambito del rapporto negoziale intercorso tra il Comune di Cava de' Tirreni e l'impresa affidataria dei lavori. Il nucleo critico della vicenda prende forma a causa della mancata e tempestiva risoluzione delle interferenze di cantiere con la vicina rete infrastrutturale. L'ente committente aveva infatti omesso di curare l'indispensabile coordinamento istituzionale con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), determinando uno stallo operativo che ha alterato profondamente le sequenze esecutive e la complessiva organizzazione dell'appaltatore.

Tale prolungata inerzia ha innescato una perdurante frammentazione delle attività lavorative, ponendo sul piano pratico il delicato problema della **tempestività delle riserve nell'andamento anomalo**. La peculiarità della fattispecie si coglie proprio nella natura strisciante del pregiudizio: le maestranze non hanno subito una paralisi totale e immediata, bensì un logoramento progressivo delle risorse aziendali impiegate, maturato in un contesto di grave incertezza circa i tempi di effettiva risoluzione del nodo interferenziale con l'ente terzo.

Dalla sentenza d'appello al ricorso per cassazione

L'epilogo della controversia nelle fasi di merito si è cristallizzato nella pronuncia della Corte d'appello, adita per la declaratoria di nullità del **lodo arbitrale** che aveva in precedenza riconosciuto le ragioni dell'impresa. I giudici di secondo grado hanno disatteso le doglianze della committenza, confermando la correttezza dell'impianto motivazionale degli arbitri: quest'ultimi avevano rettamente individuato nel difetto di coordinamento con RFI la causa di un **andamento anomalo dei lavori**, escludendo che la mera consegna parziale delle aree potesse, di per sé, far scattare la tagliola decadenziale a carico dell'appaltatore per la mancata e immediata iscrizione delle riserve.

Avverso tale statuizione confermativa, l'ente territoriale ha interposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte, articolando le proprie difese attorno a una lettura rigorosamente formalistica degli obblighi di cantiere. Il nucleo dell'impugnazione si fondava sull'assunto secondo cui l'appaltatore avrebbe dovuto attivare il **meccanismo contabile della riserva** sin dal momento dell'immissione parziale nel possesso delle aree, reputando tale evento cronologico idoneo e sufficiente a inverare la conoscibilità del pregiudizio, a prescindere dal successivo snodarsi delle **interferenze infrastrutturali**.

Il perimetro della devoluzione al giudice di legittimità ha così imposto di dirimere il conflitto interpretativo tra il dato formale della consegna e la sostanza dell'effettivo depauperamento aziendale. La delimitazione della controversia proietta l'indagine verso il fulcro della pronuncia in commento, richiedendo di calibrare l'esatto punto di rottura tra l'onere di **diligenza dell'esecutore** e il divieto di esigere adempimenti esplorativi o prematuri, chiarendo le coordinate sistematiche dei doveri di **cooperazione istituzionale**.

LA TEMPESTIVITÀ DELLE RISERVE NELL'ANDAMENTO ANOMALO

L'individuazione del dies a quo per l'iscrizione delle riserve

Il fulcro sistematico attorno a cui ruota l'intera pronuncia in esame attiene alla corretta perimetrazione temporale dell'onere decadenziale imposto all'appaltatore per la formalizzazione delle proprie pretese. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5964/2026[1] affronta il nodo del **dies a quo** stabilendo che il rigore formale della disciplina contabile deve cedere il passo dinanzi alla fluidità dei **fenomeni di durata**. In tali ipotesi, l'innesco del termine non coincide con l'insorgenza materiale della criticità, bensì postula l'effettiva percepibilità delle sue conseguenze dannose sul sinallagma.

Il passaggio motivazionale del giudice di legittimità fa proprio un orientamento consolidato ma ne affina i contorni, ponendosi in dichiarata continuità con gli arresti precedenti, tra cui spicca la sentenza della Suprema Corte n. 15029/2016[2]. Il principio di diritto ribadito esige che l'impresa acquisisca la **percezione obiettiva e completa** del

danno, poiché non è giuridicamente configurabile un onere di iscrizione fondato su mere supposizioni. Il ragionamento giurisprudenziale muove dalla premessa che la **tempestività delle riserve nell'andamento anomalo** non possa trasformarsi in un adempimento divinatorio, dovendo invece ancorarsi a un grado di certezza idoneo a giustificare la rivendicazione economica.

Ne consegue che il momento genetico della pretesa si sposta in avanti lungo la linea temporale dell'esecuzione, saldandosi alla fase in cui la lesione economica assume contorni misurabili. Questa ricostruzione, che appresta un presidio essenziale alla **tutela dell'affidamento**, impone tuttavia un rigoroso accertamento probatorio in sede di merito circa il livello di avvedutezza della compagine aziendale. Si prepara, per tale via, l'inevitabile svalutazione di quei parametri formali astratti che la giurisprudenza aveva talvolta elevato a presunzione assoluta di conoscenza.

Il superamento del criterio della mera consegna parziale delle aree

L'approdo ermeneutico appena delineato consente di confutare in radice la prospettazione difensiva dell'ente committente. La tesi fondata sull'equazione tra la **consegna parziale delle aree** e l'immediata insorgenza dell'onere di riserva si rivela, a un più attento vaglio, distonica rispetto all'effettiva dinamica dell'appalto. Ammettere un simile automatismo significherebbe, invero, postulare che la frammentazione spaziale del cantiere equivalga indefettibilmente alla consapevolezza di un **andamento anomalo** e dei conseguenti maggiori oneri.

La giurisprudenza di legittimità chiarisce, al contrario, come il rilascio frazionato dei luoghi di lavoro costituisca soltanto un dato materiale, di per sé inidoneo a far scattare la tagliola decadenziale. L'appaltatore, agendo secondo i canoni della normale diligenza, confida fisiologicamente in una rapida risoluzione delle **interferenze operative** da parte dell'amministrazione. Fintantoché l'impresa mantiene la ragionevole prospettiva di poter riorganizzare le lavorazioni senza subire un pregiudizio definitivo, difetta quel requisito di **obiettiva percepibilità** del danno che rende esigibile l'iscrizione contabile (in linea con il principio di collaborazione e risultato che permea il nuovo Codice dei contratti pubblici nella gestione delle vicende esecutive e istruttorie).

La pronuncia sancisce, pertanto, il definitivo superamento di una lettura meramente burocratica dei doveri dell'esecutore. Il momento genetico della decadenza si cristallizza nel frangente in cui il ritardo organizzativo della stazione appaltante — nella specie, il mancato **coordinamento con l'ente ferroviario** — si traduce in un pregiudizio conclamato per l'economia della commessa. Si consolida così un equilibrato riparto dei rischi, in cui l'onere di pronta attivazione dell'impresa arretra di fronte all'inerzia della controparte pubblica.

PROFILI DI LIQUIDAZIONE E ONERE PROBATORIO

La distinzione tra sospensione illegittima e andamento anomalo dei lavori

La cornice ordinamentale dell'appalto pubblico impone di tracciare una rigorosa linea di demarcazione dogmatica tra le diverse fattispecie di alterazione del sinallagma, dalle quali discendono conseguenze contabili profondamente eterogenee. La giurisprudenza di legittimità ha nel tempo consolidato una netta dicotomia tra l'ipotesi della **sospensione illegittima** dei lavori e quella, strutturalmente distinta, dell'andamento anomalo del cantiere. Tale distinzione non assume un rilievo solo classificatorio, ma si proietta in modo diretto sui criteri di **liquidazione del danno** e sul conseguente riparto degli oneri probatori tra le parti negoziali.

Nel caso di paralisi totale delle lavorazioni, il sistema normativo previgente e i successivi capitolati hanno tradizionalmente accordato all'impresa l'applicazione di **criteri forfettari e tabellari**, volti a ristorare presuntivamente il fermo dei mezzi e l'infruttifero immobilizzo dell'apparato organizzativo. Al contrario, quando l'attività non subisce un arresto assoluto ma

un rallentamento disorganico, come statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28429/2011[3], il quadro ricostruttivo muta alla radice. L'andamento anomalo preclude il ricorso agli automatismi presuntivi, richiedendo l'allegazione e la prova di un pregiudizio concreto all'**organizzazione aziendale**.

Il passaggio dalla stasi alla mera inefficienza operativa destituisce di fondamento l'astratta parametrazione del danno emergente. Ne consegue che il giudice del merito non può limitarsi ad applicare percentuali preconfezionate, ma è chiamato a compiere un accertamento rigoroso circa la reale incidenza dell'anomalia sulla struttura dei **costi generali dell'impresa**. Si definisce, in questo modo, un assetto probatorio maggiormente aderente al principio di effettività della lesione patrimoniale, precludendo ingiustificati arricchimenti e restituendo centralità alla capacità dimostrativa dell'appaltatore.

L'inefficacia dei criteri tabellari e la prova della struttura aziendale

La declinazione operativa di tale principio si traduce nella non perfetta sovrapponibilità dei meccanismi presuntivi elaborati per la stasi totale del cantiere. Il riferimento ai parametri fissati dal previgente D.M. n. 145/2000, ovvero ad analoghe disposizioni dei capitolati speciali, si scontra infatti con l'incompatibilità ontologica tra una paralisi assoluta e una perdurante disorganizzazione esecutiva. L'estensione analogica *sic et simpliciter* di tali criteri forfettari finirebbe per eludere la rigorosa verifica causale che deve sempre presidiare il riconoscimento di **maggiori oneri** a carico dell'amministrazione.

Esclusa la via di un mero automatismo contabile, l'esecutore risulta gravato di una stringente dimostrazione analitica. L'impresa deve, in sostanza, non può limitarsi ad invocare genericamente i parametri forfettari, ma deve, inprimo luogo, fornire la prova certa dell'esistenza e della consistenza della propria **struttura aziendale**, documentando i mezzi d'opera e le maestranze impiegati sullo specifico lotto. In secondo luogo, il corredo probatorio deve illustrare in quale misura tale apparato sia stato mantenuto inoperoso o sotto-utilizzato proprio a causa delle **interferenze non risolte** dalla stazione appaltante, escludendo inefficienze imputabili a carenze organizzative interne.

La convergenza di questi oneri allegativi restituisce coerenza al sistema delle responsabilità nell'esecuzione dell'opera. Solo attraverso una **ricostruzione analitica** del danno, depurata da logiche presuntive totalizzanti, è possibile quantificare l'effettivo sbilanciamento del sinallagma negoziale, anche poi facendo ricorso ai succitati parametri come punto di partenza. Si riafferma così un modello di accertamento che, ripudiando eccessive semplificazioni, subordina il diritto all'indennizzo alla tangibile dimostrazione del **pregiudizio patrimoniale** patito dall'appaltatore in costanza di anomalia.

SINALLAGMA CONTRATTUALE E RIMEDI

La compatibilità tra l'eccezione di inadempimento e la pretesa risarcitoria

L'analisi dei rimedi attivabili dall'appaltatore a fronte dell'inerzia della stazione appaltante postula una riflessione sulla tenuta del nesso di reciprocità che avvince le prestazioni contrattuali. In tale prospettiva, la questione centrale risiede nello stabilire se l'esercizio dell'**eccezione di inadempimento**, ai sensi dell'art. 1460 c.c., possa concorrere con la formulazione di riserve volte al risarcimento del danno. La giurisprudenza di legittimità, con l'ordinanza n. 5964/2026, riafferma la piena compatibilità tra i due istituti, precisando che la sospensione o il rallentamento dell'esecuzione non precludono la tutela dell'interesse contrattuale positivo.

Tale approdo trova un solido ancoraggio sistematico nei principi già espressi dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 22065/2022[4], secondo cui l'accertamento dell'inadempimento della committenza funge da presupposto logico-giuridico comune a entrambi i rimedi. Non vi è, pertanto, alcuna antinomia tra la volontà di preservare il vincolo

negoziale — attraverso il rifiuto legittimo di adempiere a fronte di un'altrui carenza di cooperazione — e la richiesta di ristoro per i **maggiori costi** derivanti dall'andamento anomalo. La ratio di tale convergenza riposa sull'esigenza di apprestare una protezione multilivello alla parte non inadempiente.

Ne consegue che il comportamento dell'appaltatore, il quale limiti l'attività di cantiere in attesa degli indispensabili atti di coordinamento amministrativo, deve essere valutato alla stregua del canone di **buona fede oggettiva**. La legittimità del rimedio sospensivo non assorbe né neutralizza il diritto al risarcimento, a condizione che l'impresa dimostri la proporzionalità della propria condotta rispetto all'entità della violazione commessa dalla stazione appaltante. Si delinea, per tale via, un'architettura rimediale che valorizza l'**equilibrio del sinallagma** anche nelle fasi di più acuta criticità esecutiva.

La valutazione di proporzionalità secondo buona fede

L'applicazione del rimedio previsto dall'art. 1460 c.c. nell'ambito dell'esecuzione dell'opera pubblica richiede un prudente apprezzamento circa il nesso di causalità tra l'inerzia della stazione appaltante e la reazione dell'esecutore. In tale orizzonte, la giurisprudenza di legittimità, confermando l'orientamento espresso nell'ordinanza n. 5964/2026, sottolinea come la legittimità del rifiuto di adempiere sia subordinata a un rigoroso **giudizio di proporzionalità**. Il giudice del merito è dunque chiamato a verificare che la sospensione o il rallentamento dei lavori non integri una condotta contraria a correttezza, ma rappresenti una risposta adeguata al difetto di cooperazione del committente.

Tale scrutinio si appunta, segnatamente, sulla gravità dell'inadempimento della pubblica amministrazione rispetto all'economia complessiva dell'appalto. Qualora l'omessa risoluzione delle interferenze, imputabile a una carente attività di coordinamento istituzionale, pregiudichi in modo significativo la continuità esecutiva, l'esercizio dell'eccezione deve ritenersi pienamente conforme alla **buona fede contrattuale**. Ne deriva che l'appaltatore non può essere penalizzato per aver preservato la propria organizzazione aziendale a fronte di una paralisi operativa indotta dalla controparte, purché tale scelta sia stata accompagnata dalla **tempestiva iscrizione** delle relative riserve.

Si giunge così a una visione integrata dei rimedi contrattuali, in cui l'autotutela e la pretesa risarcitoria convergono nel medesimo alveo di protezione del sinallagma. La valorizzazione della condotta collaborativa, letta attraverso il prisma della clausola generale di buona fede, impone di rifuggire da automatismi sanzionatori, restituendo centralità alla **valutazione del caso concreto**. In questa prospettiva, la pronuncia in commento consolida un modello interpretativo che, superando i rigorismi formali, riafferma la primazia del sostanziale equilibrio tra le prestazioni negoziali in ogni fase della **vita del contratto**.

CONCLUSIONI

L'analisi dell'ordinanza n. 5964/2026 permette di ricondurre a sintesi un'evoluzione interpretativa che privilegia il dato sostanziale dell'effettiva lesione patrimoniale rispetto a rigide presunzioni temporali. La riaffermazione del principio per cui la **tempestività delle riserve nell'andamento anomalo** postula la piena percepibilità del pregiudizio restituisce equilibrio al rapporto tra amministrazione ed esecutore, impedendo che l'onere decadenziale si trasformi in uno strumento di ingiustificato sacrificio dei diritti dell'impresa a fronte di carenze di cooperazione istituzionale.

Al contempo, il rigore probatorio richiesto per la liquidazione dei maggiori oneri a cantiere aperto, fondato sulla reale consistenza della **struttura aziendale** e non su automatismi tabellari, funge da necessario contrappeso, assicurando che il ristoro economico resti ancorato all'effettivo sbilanciamento del sinallagma. Tale assetto rimediale, integrato dalla compatibilità con l'eccezione di inadempimento, delinea un sistema in cui la **buona fede oggettiva** governa l'intera fase esecutiva, sanzionando le inerzie della committenza senza tuttavia abdicare al controllo sulla spesa pubblica (si veda anche

il parallelo scrutinio giurisprudenziale in tema di recesso del committente e accertamento dell'inadempimento nell'appalto).

In definitiva, la pronuncia in commento consolida un orientamento che, pur muovendo da materiali normativi precedenti alla riforma del 2023, enuncia principi dogmatici destinati a informare la corretta gestione delle **sopravvenienze nel nuovo codice** degli appalti. La centralità del dovere di cooperazione e la tutela della percezione obiettiva del danno si pongono, così, come coordinate ineludibili per il professionista chiamato a istruire il complesso contenzioso risarcitorio nel settore delle opere pubbliche.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Codice Civile, artt. 1225, 1337, 1455, 1460 e 2043**
- **Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato generale d'appalto)**
- **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)**

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, Ordinanza 16 marzo 2026, n. 5964**
   — La Suprema Corte chiarisce che, in presenza di fatti continuativi produttivi di andamento anomalo dell'appalto pubblico, l'onere di iscrizione della riserva sorge dal momento in cui la concreta incidenza economica diviene oggettivamente percepibile dall'impresa secondo ordinaria diligenza, escludendo altresì automatismi tabellari nella prova dei maggiori costi e confermando la compatibilità del ristoro con l'eccezione ex art. 1460 c.c.

2. **Cassazione Civile, Sentenza 21 luglio 2016, n. 15029**
   — La pronuncia distingue nei fatti continuativi tra il momento di percepibilità dell'an della maggiore onerosità, che impone l'immediata formulazione della riserva cautelativa, e la successiva quantificazione del quantum nei registri contabili all'esito della cessazione della causa lesiva.

3. **Cassazione Civile, Sentenza 22 dicembre 2011, n. 28429**
   — Il collegio esclude che la sottoscrizione senza riserve del verbale di consegna frazionata o parziale delle aree di cantiere comporti decadenza automatica qualora il pregiudizio economico si manifesti solo per effetto del protrarsi anomalo delle interferenze.

4. **Cassazione Civile, Ordinanza 12 luglio 2022, n. 22065**
   — L'arresto afferma la piena cumulabilità tra l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opposta dall'appaltatore a fronte della mancata cooperazione della stazione appaltante e la domanda di risarcimento dei maggiori oneri derivanti dall'anomalo svolgimento dei lavori.

GM

Giovanni Ercole Moscarini

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma

Esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.